

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile RUP:
Funzionario Referente:

Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010 548 8561
Dott. Attilio Profumo tel. 010/548-8556

luigimoreno.costa@regione.liguria.it
attilio.profumo@regione.liguria.it

DETERMINAZIONE N. 426 DEL 03/12/2018

Oggetto: Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria ed all'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di mesi 12, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6. Lotti n. 108 Importo presunto di gara € 72.331.555,40 (IVA esclusa) comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo. Numero gara: 7255902. Rettifica documentazione di gara, proroga del termine ultimo per la presentazione delle offerte e modifica data apertura buste amministrative.

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

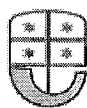
Visto l'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A.Li.Sa.;

Viste le deliberazioni n° 152 e 153 del 23/11/2017 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con le quali sono state definite e attribuite, in via transitoria, le responsabilità dirigenziali al Direttore e ai Dirigenti dell'Area Centrale Regionale d'Acquisto;

Ricordato, inoltre, che A.Li.Sa. in funzione di Centrale Regionale di Acquisto opera, in qualità di articolazione funzionale della SUAR, individuata, ai sensi del disposto dell'art. 18 Commi 5 ed 8 della Legge Regionale 29 Dicembre 2014 n. 41, unica stazione appaltante della Regione Liguria, a seguito della Convenzione per l'esercizio delle funzioni di committenza delegate alla CRA per fornitura di beni e servizi in materia sanitaria, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 456 del 20/05/2016, al cui contenuto necessariamente si rinvia;

Dato atto che con propria Determina dirigenziale n. 409 del 21/11/2018 è stato indetto appalto specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria e dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di mesi 12, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6 – Lotti n. 108 - Importo presunto di gara € 72.331.555,40 (IVA esclusa) comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo - Numero gara: 7255902 – con il criterio di aggiudicazione di cui all'art 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, (criterio del prezzo più basso);

Preso atto di tutti i rilievi posti dagli operatori economici entro il termine del 28/11/2018, come previsto dal disciplinare di gara;



Ritenuto pertanto di dover modificare ed integrare la documentazione di gara come di seguito dettagliato:

- TABELLA ELENCO LOTTI: modificate le basi d'asta unitarie come segue:

Numero lotto	Sub-lotto	CIG	Unita di Misura	NUOVA Base d'asta	Note
10	A	CIG:7698754CC5	FLACONE	2853,71	
40	A	CIG:7699027E0E	FIALA	3512,17	
48	A	CIG:76990912E2	FIALA	1,42	
49	A	CIG:7699101B20	FLACONE	0,554	
69	A	CIG:7699239D01	COMPRESSA	60,7145	L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO
74	A	CIG:769926634C	CAPSULA	3,234	
92	A	CIG:769939803B	COMPRESSA	40,10133	L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO

modificato il campo Note del lotto n. 25/A come segue:

Numero lotto	Sub-lotto	CIG	Unita di Misura	Base d'asta	NUOVA NOTA
25	A	CIG:7698849B2B	CAPSULA	162,71428	OFFRIRE IL PRODOTTO COMETRIQ.

- TABELLA CIG E GARANZIA PROVVISORIA: modificati gli importi come segue:

LOTTO	SUB	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	IMPORTO BASE ASTA 18 MESI PIU' QUINTO D'OBLIGO	CAUZIONE PROVVISORIA INTERA (1%)	CONTRIBUTO AVCP
10	A	7698754CC5	LOTTO 10A - L01XC32 - ATEZOLIZUMAB - FLACONE 20 ML (60 MG/ML) - FLACONE	€ 10.829.829,45	€ 108.298,29	€ 200,00
40	A	7699027E0E	LOTTO 40A - L04AA25 - ECULIZUMAB - FIALE 30 ML (10 MG/ML) - FIALA	€ 3.919.581,72	€ 39.195,82	€ 140,00
48	A	76990912E2	LOTTO 48A - R03BA05 - FLUTICASONE PROPIONATO - AEROSOL 2 ML (1 MG/ML) - FIALA	€ 41.407,20	€ 414,07	€ 0,00
49	A	7699101B20	LOTTO 49A - R03BA05 - FLUTICASONE PROPIONATO - AEROSOL 2 ML (250 MCG/ML) - FLACONE	€ 33.805,08	€ 338,05	€ 0,00
69	A	7699239D01	LOTTO 69A - L01XX54 - NIRAPARIB - CAPSULE 100 MG - COMPRESSA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO	€ 1.870.431,60	€ 18.704,32	€ 140,00
74	A	769926634C	LOTTO 74A - N04BX04 - OPICAPONE - CAPSULE 50 MG - CAPSULA	€ 78.935,47	€ 789,35	€ 0,00
92	A	769939803B	LOTTO 92A - B01AC27 - SELEXIPAG - COMPRESSE 200 MCG - COMPRESSA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO	€ 369.573,86	€ 3.695,74	€ 35,00

- TABELLA FABBISOGNI ASP BOLZANO: aggiunta alla documentazione di gara;
- LETTERA DI INVITO: modificato il termine perentorio entro il quale devono essere presentate le offerte fissandolo per le ore 11:00 del 13/12/2018; nuova



data per l'apertura della documentazione amministrativa fissata per le ore 14:00 del 13/12/2018;

- CAPITOLATO TECNICO: modificati e integrati i seguenti punti come di seguito riportato:

- **1.2 Particolarità per alcune categorie di farmaci:** stralciata la voce:

2496A - GLATIRAMER ACETATO - L03AX13 - SIRINGA - 40 MG - FIALA
--

- **11 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura:**

- punto 6): "In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata mediante sollecito della stessa con protocollazione, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.";

- punto 9): Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi e comunque nelle modalità e tempistiche previste dall'articolo 1495 del Codice Civile. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

- **17 – Risoluzione** - punto 11 – inserita la lettera c) immissione in commercio di un ulteriore farmaco con stesso principio attivo ed ATC al V livello;

- **25 – Adeguamento prezzi**

La quotazione unitaria offerta si intende fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto e potrà subire variazione solo in diminuzione a seguito di determinazioni dell'AIFA o di riduzioni unilaterali da parte della ditta aggiudicataria. In tal caso resta ferma la percentuale di sconto indicata in sede di offerta. Non saranno accettati aumenti dovuti all'adesione al sistema Pay Back di AIFA o similari ad eccezione dei farmaci con brevetto non ancora scaduto.

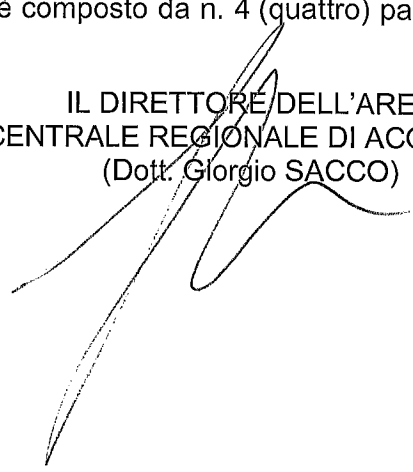
Posto che il nuovo importo presunto di gara risulta, a seguito delle rettifiche apportate, pari a € 71.240.596,25;

Su proposta del Dirigente responsabile;

DETERMINA:

- Di approvare le rettifiche ed integrazioni all'appalto di cui in epigrafe come indicato nelle premesse;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.acquistiliguria.it e sulla piattaforma di Consip www.acquistinretepa.it;
- Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi per la procedura di gara.
- di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 (quattro) pagine oltre gli allegati.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)



Allegati: Tabella Elenco Lotti rettificati
Tabella CIG e Garanzia Provvisoria
Tabella Fabbisogni ASP BOLZANO
Capitolato Tecnico

TABELLA ELENCO LOTTI rettificati

Gara Anac 7255902

Numero lotto	Sub-lotto	CIG	Codice ATC	Principio Attivo	Forma Farmaceutica	Dosaggio	Unità di Misura	Via di somministrazione/Indicazioni terapeutiche	Quantità	Base d'asta	Note	
10	A	CIG:7698754CC5	L01XC32	ATEZOLIZUMAB	FLACONE	20 ML (60 MG/ML)	FLACONE		3795	2853,71		
25	A	CIG:7698849B2B	L01XE26	CABOZANTINIB	CAPSULE	84 CPS X 20 MG + 28 CPS X 80 MG	CAPSULA		2124	162,71428	OFFRIRE IL PRODOTTO COMETRIQ.	
40	A	CIG:7699027E0E	L04AA25	ECULIZUMAB	FIALE	30 ML (10 MG/ML)	FIALA		1116	3512,17		
48	A	CIG:76990912E2	R03BA05	FLUTICASONE PROPIONATO	AEROSOL	2 ML (1 MG/ML)	FIALA		29160	1,42		
49	A	CIG:7699101B20	R03BA05	FLUTICASONE PROPIONATO	AEROSOL	2 ML (250 MCG/ML)	FLACONE		61020	0,554		
69	A	CIG:7699239D01	L01XX54	NIRAPARIB	CAPSULE	100 MG	COMPRESSA		30807	60,7145	L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO	
74	A	CIG:769926634C	N04BX04	OPICAPONE	CAPSULE	50 MG	CAPSULA		24408	3,234		
92	A	CIG:769939803B	B01AC27	SELEXIPAG	COMPRESSE	200 MCG	COMPRESSA		9216	40,10133	L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO	
50	A	CIG:76991080EA	L03AX13	GLATIRAMER-ACETATO	SIRINGA	1 ML (40 MG/ML)	SIRINGA		64224	52,07199	SIRINGA-PRERIEMPITA--VEDI-CAPITOLATO-TECNICO PAR. 1.2	LOTTO ELIMINATO

LOTTO	SUB	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	IMPORTO BASE ASTA 18 MESI PIU' QUINTO D'OBBLIGO	CAUZIONE PROVVISORIA INTERA (1%)	CONTRIBUTO AVCP
10	A	7698754CC5	LOTTO 10A - L01XC32 - ATEZOLIZUMAB - FLACONE 20 ML (60 MG/ML) - FLACONE	€ 10.829.829,45	€ 108.298,29	€ 200,00
40	A	7699027E0E	LOTTO 40A - L04AA25 - ECULIZUMAB - FIALE 30 ML (10 MG/ML) - FIALA	€ 3.919.581,72	€ 39.195,82	€ 140,00
48	A	76990912E2	LOTTO 48A - R03BA05 - FLUTICASONE PROPIONATO - AEROSOL 2 ML (1 MG/ML) - FIALA	€ 41.407,20	€ 414,07	€ 0,00
49	A	7699101B20	LOTTO 49A - R03BA05 - FLUTICASONE PROPIONATO - AEROSOL 2 ML (250 MCG/ML) - FLACONE	€ 33.805,08	€ 338,05	€ 0,00
69	A	7699239D01	LOTTO 69A - L01XX54 - NIRAPARIB - CAPSULE 100 MG - COMPRESSA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO	€ 1.870.431,60	€ 18.704,32	€ 140,00
74	A	769926634C	LOTTO 74A - N04BX04 - OPICAPONE - CAPSULE 50 MG - CAPSULA	€ 78.935,47	€ 789,35	€ 0,00
92	A	769939803B	LOTTO 92A - B01AC27 - SELEXIPAG - COMPRESSE 200 MCG - COMPRESSA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO	€ 369.573,86	€ 3.695,74	€ 35,00

**I PRESENTI FABBISOGNI DELL'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO SONO RICOMPRESI NEI QUANTITATIVI TOTALI
INDICATI NEL FILE "TABELLA ELENCO LOTTI"**

DESCRIZIONE COMPLETA LOTTI	Unita di Misura	Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano QUANTITA' PER 18 MESI
LOTTO 1A - L02BX03 - ABIRATERONE - COMPRESSE 500 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 2A - A05AA04 - ACIDO OBETICOLICO - COMPRESSE 5 MG - COMPRESSA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI E DOSAGGI IN COMMERCIO	COMPRESSA	-
LOTTO 3A - L01XE36 - ALECTINIB - CAPSULE 150 MG - CAPSULA	CAPSULA	-
LOTTO 4A - A16AB07 - ALGLUCOSIDASI ACIDA UMANA RICOMBINANTE - FIALE 50 MG - FIALA	FIALA	-
LOTTO 5A - N07XX05 - AMIFAMPRIDINA - COMPRESSE 10 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 6A - J01CA01 - AMPICILLINA - FIALE 1 G - FIALA - ENDOVENOSA	FIALA	24.000
LOTTO 7A - L01XX35 - ANAGRELIDE CLORIDRATO - CAPSULE 0,5 MG - CAPSULA - VEDI CAPITOLATO TECNICO PAR. 1.2	CAPSULA	55.500
LOTTO 8A - J02AX06 - ANIDULAFUNGINA - FIALE 100 MG - FIALA - ENDOVENOSA - VEDI CAPITOLATO TECNICO PAR. 1.2	FIALA	1.050
LOTTO 9A - J05AR15 - ATAZANAVIR SOLFATO/COBICISTAT - COMPRESSE 300 MG + 150 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 10A - L01XC32 - ATEZOLIZUMAB - FLACONE 20 ML (60 MG/ML) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 11A - G04BE10 - AVANAFIL - COMPRESSE 100 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 12A - G04BE10 - AVANAFIL - COMPRESSE 200 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 13A - L01XE17 - AXITINIB - COMPRESSE RIVESTITE 3 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 14A - L01XE17 - AXITINIB - COMPRESSE RIVESTITE 7 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 15A - L04AA37 - BARICITINIB - COMPRESSE 2 MG - COMPRESSA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI E DOSAGGI IN COMMERCIO	COMPRESSA	-
LOTTO 16A - A16AA06 - BETAINA - FLACONE 180 G - FLACONE - ORALE	FLACONE	-
LOTTO 17A - J06BB21 - BEZLOTOXUMAB - FLACONE 40 ML (25 MG/ML) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 18A - S01EA05 - BRIMONIDINA TARTRATO - COLLIRIO 0,35 ML (2 MG/ML) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 19A - N03AX23 - BRIVARACETAM - COMPRESSE 10 MG - COMPRESSA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI E DOSAGGI IN COMMERCIO	COMPRESSA	-
LOTTO 20A - N02AE01 - BUPRENORFINA - CEROTTI 5 MCG/H - CEROTTO	CEROTTO	-
LOTTO 21A - N02AE01 - BUPRENORFINA - CEROTTI 10 MCG/H - CEROTTO	CEROTTO	-
LOTTO 22A - N02AE01 - BUPRENORFINA - CEROTTI 20 MCG/H - CEROTTO	CEROTTO	-
LOTTO 23A - N07BC51 - BUPRENORFINA/NALOXONE - COMPRESSE SUBLINGUALI 16 MG + 4 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 24A - L01XE26 - CABOZANTINIB - COMPRESSE 20 MG - COMPRESSA - OFFRIRE IL PRODOTTO CABOMETYX. L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I DOSAGGI E CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO.	COMPRESSA	-
LOTTO 25A - L01XE26 - CABOZANTINIB - CAPSULE 84 CPS X 20 MG + 28 CPS X 80 MG - CAPSULA - OFFRIRE IL PRODOTTO COMETRIQ.	CAPSULA	-
LOTTO 26A - L01XX45 - CARFILZOMIB - FLACONE 15 ML (2 MG/ML) - FLACONE	FLACONE	-

**I PRESENTI FABBISOGNI DELL'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO SONO RICOMPRESI NEI QUANTITATIVI TOTALI
INDICATI NEL FILE "TABELLA ELENCO LOTTI"**

DESCRIZIONE COMPLETA LOTTI	Unità di Misura	Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano QUANTITA' PER 18 MESI
LOTTO 27A - L01XX45 - CARFILZOMIB - FLACONE 5 ML (2 MG/ML) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 28A - J01DD52 - CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM - FLACONE 2.000 MG + 500 MG - FLACONE - ENDOVENOSA	FLACONE	-
LOTTO 29A - S01XA24 - CENEGERMIN - COLLIRIO 1 ML (20 MCG/ML) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 30A - L01XE28 - CERITINIB - CAPSULE 150 MG - CAPSULA	CAPSULA	-
LOTTO 31A - S01XA18 - CICLOSPORINA - COLLIRIO 0,3 ML (1 MG/ML) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 32A - L01BB04 - CLADRIBINA - FIALE 5 ML (2 MG/ML) - FIALA	FIALA	-
LOTTO 33A - B02BD03 - COMPLESSO PROTROMBINICO ANTIEMOFILICO UMANO ATTIVATO - FLACONE 1.000 U.I. - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 34A - L01DA01 - DACTINOMICINA - FIALE 0,5 MG - FIALA - ENDOVENOSA	FIALA	-
LOTTO 35A - J05AR22 - DARUNAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDE - COMPRESSE 800 MG + 150 MG + 200 MG + 10 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 36A - B01AX01 - DEFIBROTIDE - FLACONE 200 MG - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 37A - M01AB05 - DICLOFENAC SODICO - COMPRESSE 100 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 38A - S01ED51 - DORZOLAMIDE CLORIDRATO/TIMOLOLO MALEATO - COLLIRIO 5 ML (2% + 0,5%) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 39A - D11AH05 - DUPILUMAB - SIRINGA PRERIEMPITA 300 MG - SIRINGA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI.	SIRINGA	-
LOTTO 40A - L04AA25 - ECUZUMAB - FIALE 30 ML (10 MG/ML) - FIALA	FIALA	-
LOTTO 41A - H05BX04 - ETECALCETIDE - FLACONE 0,5 ML (5 MG/ML) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 42A - H05BX04 - ETECALCETIDE - FLACONE 1 ML (5 MG/ML) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 43A - H05BX04 - ETECALCETIDE - FLACONE 2 ML (5 MG/ML) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 44A - C10AX09 - EZETIMIBE - COMPRESSE 10 MG - COMPRESSA - VEDI CAPITOLATO TECNICO PAR. 1.2	COMPRESSA	-
LOTTO 45A - N03AX10 - FELBAMATO - COMPRESSE 600 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 46A - B02BC30 - FIBRINOGENO UMANO/TROMBINA UMANA - MATRICE SIGILLANTE 4,8 CM X 4,8 CM - PEZZO - OFFRIRE MATRICE PREARROTOLATA. CONTENUTO PER CMQ: FIBRINOGENO UMANO 5,5 MG - TROMBINA UMANA 2 UI	PEZZO	-
LOTTO 47A - S01BA15 - FLUOCINOLONE ACETONIDE - IMPIANTO 190 MCG - PEZZO	PEZZO	-
LOTTO 48A - R03BA05 - FLUTICASONE PROPIONATO - AEROSOL 2 ML (1 MG/ML) - FIALA	FIALA	-
LOTTO 49A - R03BA05 - FLUTICASONE PROPIONATO - AEROSOL 2 ML (250 MCG/ML) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 50A - L03AX13 - GLATIRAMER ACETATO - SIRINGA 1 ML (40 MG/ML) - SIRINGA - SIRINGA PRERIEMPITA - VEDI CAPITOLATO TECNICO PAR. 1.2	SIRINGA	14.250

**I PRESENTI FABBISOGNI DELL'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO SONO RICOMPRESI NEI QUANTITATIVI TOTALI
INDICATI NEL FILE "TABELLA ELENCO LOTTI"**

DESCRIZIONE COMPLETA LOTTI	Unita di Misura	Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano QUANTITA' PER 18 MESI
LOTTO 51A - V07AB - GLUTATIONE/MANNITOLO/ACIDO LATTOBIONICO/ACIDO GLUTAMMINICO/IDROSSIDO DI SODIO /CLORURO DI CALCIO DIIDRATO/CLORURO DI POTASSIO/CLORURO DI MAGNESIO ESAIDRATO/ISTIDINA - SACCA 1.000 ML - SACCA	SACCA	-
LOTTO 52A - B03BA03 - IDROXOCOBALAMINA - FIALE 1 MG - FIALA - ENDOVENOSA	FIALA	-
LOTTO 53A - A10AE54 - INSULINA GLARGINE/LIXISENATIDE - PENNA PRERIEMPITA 100 U/ML + 33 MCG/ML - PENNA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I DOSAGGI E CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO.	PENNA	-
LOTTO 54A - C05BB02 - LAUROMACROGOL 400 - FIALE 2 ML (20 MG/ML) - FIALA	FIALA	-
LOTTO 55A - C05BB02 - LAUROMACROGOL 400 - FIALE 2 ML (5 MG/ML) - FIALA	FIALA	-
LOTTO 56A - C05BB02 - LAUROMACROGOL 400 - FIALE 2 ML (10 MG/ML) - FIALA	FIALA	-
LOTTO 57A - C05BB02 - LAUROMACROGOL 400 - FIALE 2 ML (30 MG/ML) - FIALA	FIALA	-
LOTTO 58A - N03AX14 - LEVETIRACETAM - GOCCE 150 ML (100 MG/ML) - FLACONE - CON SIRINGA PER SOMMINISTRAZIONE ORALE 3 ML	FLACONE	-
LOTTO 59A - N07BC05 - LEVOMETADONE - SCIROPP0 500 ML (5 MG/ML) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 60A - N05AN01 - LITIO SOLFATO - COMPRESSE 83 MG R.P. - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 61A - C10AX12 - LOMITAPIDE MESILATO - CAPSULE RIGIDE 5 MG - CAPSULA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I DOSAGGI E CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO.	CAPSULA	-
LOTTO 62A - B02BD02 - LONOCOCOG ALFA - FIALE U.I. - U.I. - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I DOSAGGI E CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO.	U.I.	-
LOTTO 63A - N05AE05 - LURASIDONE - COMPRESSE 18,5 MG - COMPRESSA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I DOSAGGI E CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO.	COMPRESSA	-
LOTTO 64A - L01XD03 - METILAMINOLEVULINATO - CREMA 2 G (16%) - TUBO	TUBO	-
LOTTO 65A - L01BA01 - METOTREXATO - FIALE 50 MG - FIALA - INTRAMUSCOLARE	FIALA	-
LOTTO 66A - G02AD06 - MISOPROSTOLO - COMPRESSE 400 MCG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 67A - G02AD06 - MISOPROSTOLO - SISTEMA A RILASCIO VAGINALE 200 MCG - PEZZO	PEZZO	-
LOTTO 68A - A04AA55 - NETUPITANT/PALONOSETRON CLORIDRATO - CAPSULE 300 MG + 0,5 MG - CAPSULA	CAPSULA	-
LOTTO 69A - L01XX54 - NIRAPARIB - CAPSULE 100 MG - COMPRESSA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO	COMPRESSA	-
LOTTO 70A - M09AX07 - NUSINERSEN - SOLUZIONE INIETTABILE 5 ML (2,4 MG/ML) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 71A - L01XC15 - OBINUTUZUMAB - FLACONE 40 ML (25 MG/ML) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 72A - L04AA36 - OCRELIZUMAB - FLACONE 10 ML (30 MG/ML) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 73A - L01XC27 - OLARATUMAB - FLACONE 50 ML (10 MG/ML) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 74A - N04BX04 - OPICAPONE - CAPSULE 50 MG - CAPSULA	CAPSULA	-

**I PRESENTI FABBISOGNI DELL'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO SONO RICOMPRESI NEI QUANTITATIVI TOTALI
INDICATI NEL FILE "TABELLA ELENCO LOTTI"**

DESCRIZIONE COMPLETA LOTTI	Unita di Misura	Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano QUANTITA' PER 18 MESI
LOTTO 75A - G04BD04 - OXIBUTININA CLORIDRATO - COMPRESSE 5 MG R.P. - COMPRESSA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I DOSAGGI E CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO	COMPRESSA	-
LOTTO 76A - N02AA05 - OXICODONE - FIALE 1 ML (50 MG/ML) - FIALA	FIALA	-
LOTTO 77A - N02AA05 - OXICODONE - FIALE 20 ML (10 MG/ML) - FIALA	FIALA	-
LOTTO 78A - N02AA05 - OXICODONE - FIALE 1 ML (10 MG/ML) - FIALA	FIALA	-
LOTTO 79A - N02AA05 - OXICODONE - FIALE 2 ML (10 MG/ML) - FIALA	FIALA	-
LOTTO 80A - L01XE33 - PALBOCICLIB - CAPSULE 75 MG - CAPSULA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I DOSAGGI E CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO	CAPSULA	-
LOTTO 81A - L01XX24 - PEGASPARGASI - FIALE 5 ML (3.750 U.I.) - FIALA	FIALA	-
LOTTO 82A - H01AX01 - PEGVISOMANT - POLVERE PER SOLUZIONE 30 MG - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 83A - L04AX05 - PIRFENIDONE - COMPRESSE 801 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 84A - N07XX11 - PITOLISANT - COMPRESSE 18 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	750
LOTTO 85A - N07XX11 - PITOLISANT - COMPRESSE 4,5 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	150
LOTTO 86A - L01DB11 - PIXANTRONE DIMALEATO - FLACONE 29 MG - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 87A - B06AC01 - PROTEINA DEL PLASMA UMANO ANTIANGIOEDEMA - FLACONE 1.500 U.I. - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 88A - J05AX08 - RALTEGRAVIR POTASSICO - COMPRESSE 600 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 89A - L01XE42 - RIBOCICLIB - COMPRESSE 200 MG - COMPRESSA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO	COMPRESSA	-
LOTTO 90A - J05AE03 - RITONAVIR - COMPRESSE 100 MG - COMPRESSA - VEDI CAPITOLATO TECNICO PAR. 1.2	COMPRESSA	30.000
LOTTO 91A - L04AC14 - SARILUMAB - SOLUZIONE INIETTABILE 1,14 ML (131,6 MG/ML) - SIRINGA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I DOSAGGI E CONFEZIONAMENTI E PER LE PENNE.	SIRINGA	-
LOTTO 92A - B01AC27 - SELEXIPAG - COMPRESSE 200 MCG - COMPRESSA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO	COMPRESSA	-
LOTTO 93A - L04AC11 - SILTUXIMAB - FIALE 100 MG - FIALA	FIALA	-
LOTTO 94A - L04AC11 - SILTUXIMAB - FIALE 400 MG - FIALA	FIALA	-
LOTTO 95A - B02BD14 - SUSOCTOCOG ALFA - POLVERE PER SOLUZIONE 500 U/ML - FLACONE - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I DOSAGGI E CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO	FLACONE	-
LOTTO 96A - J01XX11 - TEDIZOLID - COMPRESSE 200 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 97A - J01XX11 - TEDIZOLID - POLVERE PER SOLUZIONE 200 MG - FLACONE - ENDOVENOSA	FLACONE	-
LOTTO 98A - S01ED01 - TIMOLOLO MALEATO - COLLIRIO 5 ML (5 MG/ML) - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 99A - L01AC01 - TIOTEPA - FIALE 100 MG - FIALA	FIALA	-
LOTTO 100A - J01GB01 - TOBRAMICINA - AEROSOL 170 MG - FIALA	FIALA	-

**I PRESENTI FABBISOGNI DELL'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO SONO RICOMPRESI NEI QUANTITATIVI TOTALI
INDICATI NEL FILE "TABELLA ELENCO LOTTI"**

DESCRIZIONE COMPLETA LOTTI	Unita di Misura	Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano QUANTITA' PER 18 MESI
LOTTO 101A - C03XA01 - TOLVAPTAN - COMPRESSE 15 MG + 45 MG - COMPRESSA - OFFRIRE IL PRODOTTO JINARC. L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I DOSAGGI E CONFEZIONAMENTI.	COMPRESSA	-
LOTTO 102A - N06AX05 - TRAZODONE CLORIDRATO CONTRAMID - COMPRESSE 300 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 103A - N06AX05 - TRAZODONE CLORIDRATO CONTRAMID - COMPRESSE 150 MG - COMPRESSA	COMPRESSA	-
LOTTO 104A - S01BA - TRIAMCINOLONE ACETONIDE - FIALE 1 ML (80 MG/ML) - FIALA	FIALA	-
LOTTO 105A - L01BC59 - TRIFLURIDINA/TIPIRACIL CLORIDRATO - COMPRESSE 15 MG + 6,14 MG - COMPRESSA - L'OFFERTA SI RITIENE VALIDA PER TUTTI I DOSAGGI E CONFEZIONAMENTI IN COMMERCIO	COMPRESSA	-
LOTTO 106A - L02AE04 - TRIPTORELINA - FLACONE 22,5 MG - FLACONE	FLACONE	-
LOTTO 107A - G04BE09 - VARDENAFIL - COMPRESSE 20 MG - COMPRESSA - VEDI CAPITOLATO TECNICO PAR. 1.2	COMPRESSA	-
LOTTO 108A - V04CX - VERDE INDOCIANINA - FIALE 25 MG - FIALA	FIALA	525



CAPITOLATO TECNICO

**PER L'APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ALISA LIGURIA – AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO – PIAZZA DELLA VITTORIA N. 15 - 16121 GENOVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LIGURIA ED ALL'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PER UN PERIODO DI MESI 12, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI MESI 6, NELL'AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI – III EDIZIONE
GARA N. 7255902 - LOTTI N. 108**

1 - Oggetto della fornitura e quantità

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di Prodotti Farmaceutici come descritti nell'allegato TABELLA ELENCO LOTTI, necessari alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria ed alla Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di mesi 12, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6.

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti farmaceutici e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nell'allegato TABELLA ELENCO LOTTI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. Qualora all'interno dell'allegato sopracitato sussista una contraddizione tra il contenuto del campo denominato "NOTE" e quanto indicato in quelli che lo precedono, prevale la prescrizione del campo "NOTE".

Le quantità e tipologie dei prodotti farmaceutici indicate si riferiscono al fabbisogno per n 18 mesi (12 mesi + 6 mesi per eventuale rinnovo) incrementati ulteriormente per un valore pari al quinto d'obbligo.

La Stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella surrichiamata disposizione.

1.1 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento

I prodotti farmaceutici devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco, salvo esplicito impegno assunto in forma scritta da parte del fornitore a ritirare e sostituire i prodotti scaduti, se consegnati ed accettati pur non rispondendo al predetto requisito.

Per tutti i prodotti forniti in sacche le stesse dovranno essere prive di pvc e ftalati.

Si precisa che, nel presente Capitolato tecnico, i termini "fiala" e "flacone" identificano la stessa forma farmaceutica; i termini "compressa", "compressa rivestita", "capsula" sono sovrapponibili così come i termini "compressa a rilascio modificato" e "compressa a rilascio prolungato".

1.2 - Particolarità per alcune categorie di farmaci

La Stazione Appaltante avuto riguardo ai prodotti destinati alla distribuzione "diretta" o "in nome e per conto" aggiudicherà la fornitura dei relativi lotti a specialità medicinali dispensabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Fascia A).

Per quanto riguarda i farmaci offerti di classe C o Cnn (fascia C non negoziati) si procederà all'aggiudicazione soltanto qualora non si preveda per la molecola la distribuzione diretta o in nome e per conto.

La Ditta offerente che presenta offerta per uno stesso prodotto in più lotti dovrà mantenere la stessa quotazione tranne i casi in cui siano previsti prezzi diversificati, per indicazioni terapeutiche differenti, a seguito di contrattazione con AIFA.

Il prezzo offerto, pur risultando inferiore al prezzo posto a base d'asta, non può essere maggiore del prezzo massimo applicabile alle strutture pubbliche sanitarie previsto dalla normativa in materia.

Le ditte offerenti, qualora non aggiudicatari del lotto, dovranno comunque mantenere il prezzo offerto per eventuali acquisti richiesti dalle Amministrazioni per l'intero periodo relativo alla presente procedura di gara.

Nella formulazione dei lotti di gara l'esperto in materia si è attenuto a quanto riportato nelle liste di trasparenza AIFA.

Il presente appalto specifico comprende lotti che sono stati oggetto di scadenza di brevetto per cui, qualora aggiudicati nella presente procedura di gara, i contratti precedentemente stipulati si riterranno automaticamente risolti.

I lotti di cui sopra, precedentemente aggiudicati con determinazione dirigenziale n. 74 del 14/12/2016, sono i seguenti:

1311A - ANAGRELIDE CLORIDRATO - L01XX35 - CAPSULE - 0,5 MG - CAPSULA
1069A - ANIDULAFUNGINA - J02AX06 - FIALE - 100 MG - FIALA
665A - EZETIMIBE - C10AX09 - COMPRESSE - 10 MG - COMPRESSA
1105A - RITONAVIR - J05AE03 - COMPRESSE - 100 MG - COMPRESSA

Con determinazione dirigenziale n. 36 del 25/01/2018, è stato altresì aggiudicato il lotto seguente:

2923A - G04BE09 - VARDENAFIL - COMPRESSE - 20 MG - COMPRESSA
--

1.3 - Ripartizione competenze tra Stazione appaltante e singole Amministrazioni

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale resta nell'esclusiva competenza della Stazione Appaltante la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- gestione della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- stesura e sottoscrizione della convenzione di fornitura (anche nella forma della lettera commerciale);
- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
- autorizzazione dell'eventuale subappalto e del contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- monitoraggio della fornitura;

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda Sanitaria l'autonoma gestione del rapporto negoziale ed in particolare delle seguenti attività:

- invio dell'ordinativo di fornitura;
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- gestione dell'eventuale subappalto e applicazione di penali contrattuali;
- monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Stazione Appaltante;

2 - Sicurezza

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

3 - Durata della fornitura

Con la stipula della convenzione di fornitura il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata per un periodo di n. 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori n. 6 mesi decorrenti dalla data indicata all'art. 7 della Convenzione di fornitura.

Si evidenzia che trova applicazione l'art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016: la Stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare un'opzione di proroga limitata a 180 giorni per le procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente.

4 - Esecuzione del contratto e Consegne

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, la Stazione appaltante può disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata.

5 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

Ai fini della stipula di ciascun contratto, l'aggiudicatario del singolo lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria. L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

6 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Sarà operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alla Stazione appaltante.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".

7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a

qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga a:
 - a) fornire i beni oggetto di gara ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto di gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella documentazione di gara e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa

coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto degli atti di gara in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto di gara.

10 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
 - a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
 - b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e

definiranno in materia;

- c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
 - d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
 - e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata mediante sollecito della stessa con protocollazione, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte delle merci indicate nella Richieste di Consegna, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla specifica Richiesta di Consegna e di acquistare i prodotti sul libero mercato rivolgendosi ad altro fornitore e addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

8. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di due giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali le Amministrazioni potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.
9. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi e comunque nelle modalità e tempistiche previste dall'articolo 1495 del Codice Civile. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
10. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
11. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.
12. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.
14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo "Penali".

12 - Servizi accessori

1. Servizio di reportistica.

La Centrale può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni

organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

2. Contatti del Fornitore.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:

- alle forniture oggetto di gara;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.

13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta (derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A);
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella documentazione di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

14 - Penali

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:
 - a) in caso ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, oppure di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, sarà applicata per ogni giorno solare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale e complessivamente non superiore al 10%; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale

maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

b) in caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere alla Centrale di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico ecceda l'importo incamerato;

c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:

- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;
- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute negli atti di gara; in tali casi le Amministrazioni, ovvero la Centrale, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per opportuna conoscenza anche alla Centrale); il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'Amministrazione Contraente in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, può applicare le penali previste richiedendone il pagamento. Nel caso in cui l'Amministrazione non riesca ad ottenere il pagamento dell'importo richiesto a titolo di penale, può chiedere alla Centrale che tale importo sia incamerato rivalendosi sulla cauzione. E fatto salvo il diritto della Centrale di operare la risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità degli inadempimenti.

7. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare direttamente al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto può comportare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

15 - Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

16 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

17 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r e alla Centrale, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle

norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
 - d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
 - h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.
4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;

- f) nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.
 6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
 7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
 8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.
 9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.
 10. Dichiarazione di nullità: La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.
 11. E' facoltà della Stazione appaltante di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, l'Amministrazione potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci nei seguenti casi:
 - a) scadenza della tutela brevettuale di un farmaco aggiudicato e immissione in commercio di medicinali "generici/equivalenti" o "biosimilari";
 - b) immissione in commercio di un ulteriore farmaco biosimilare relativo ad un principio attivo con brevetto già scaduto;
 - c) immissione in commercio di un ulteriore farmaco con stesso principio attivo ed ATC al V livello;
 - d) determinazioni relative al Prontuario terapeutico regionale differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;

- e) innovazioni normative o mutamenti di linee guida su utilizzo dei farmaci e/o equivalenze terapeutiche tra principi attivi differenti dichiarate dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
- f) modifica o integrazione della lista "Prezzi di riferimento in ambito sanitario - d.l. n. 98/2011" pubblicata sul sito dell'Autorità Anticorruzione (ANAC);
- g) aggiudicazione prezzi da parte di altre stazioni appaltanti inferiori al 20% rispetto al prezzo praticato nella presente procedura;
- h) Qualora, in corso di contratto, i parametri delle convenzioni nel frattempo stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 la Centrale, sentite le aziende sanitarie, esercita il diritto di recesso dal contratto stipulato ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. n. 50/2016. In caso di accordo quadro la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di indire una nuova procedura di gara.

Nei sopra citati casi la Centrale si riserva la facoltà di procedere alla rinegoziazione dei lotti interessati con cadenza almeno trimestrale.

La Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

18 - Recesso

- 1) La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- 2) Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dalla relativa documentazione di gara attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la

fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.

- 3) Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.-159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause ostative come risultanti della informativa antimafia.
- 4) Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1,2,3, non comporta alcun onere per la Centrale e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.
- 5) La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art. 109 D.Lgs. n. 50/2016.
- 6) Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o pec.
- 7) Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dovrà essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

20 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti e alle condizioni ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

3. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

21 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

22 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

23 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, la ditta aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole della commissione giudicatrice, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

24 – Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla Parte VI Titolo I Capo II (artt. 204 – 211) del D.Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

25 – Adeguamento prezzi

La quotazione unitaria offerta si intende fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto e potrà subire variazione solo in diminuzione a seguito di determinazioni dell'AIFA o di riduzioni unilaterali da parte della ditta aggiudicataria. In tal caso resta ferma la percentuale di sconto indicata in sede di offerta. Non saranno accettati aumenti dovuti all'adesione al sistema Pay Back di AIFA o similari ad eccezione dei farmaci con brevetto non ancora scaduto.

26 - Domicilio del Fornitore e comunicazioni

Il Fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto/Convenzione di fornitura, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) fax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel Contratto;
- b) posta elettronica certificata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

27 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, la Stazione appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Stazione appaltante.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

28 – Foro competente

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e Stazione appaltante sarà competente esclusivamente il Foro di Genova

29 – Allegati

TABELLA ELENCO LOTTI